



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. _____ R.G., promossa con ricorso depositato in data

da

- **ricorrente** -

rappresentata e difesa dagli Avvocati SUSA GLAUCO e MARCHIORI VERONICA, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Mestre Venezia, via Caneve n. 77/B

contro

E

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- **resistente** -

rappresentata e difesa dall'Avvocato _____, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in _____

OGGETTO: retribuzione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



La ricorrente, _____ e di _____, agiva in giudizio nei confronti della società _____ e _____ deducendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della medesima società da ottobre 2006, ivi svolgendo attività di segreteria ed amministrativa - sussumibili nel 1° livello del CCNL Agricoltura Impiegati - dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 (nei periodi estivi anche sino 19.30/20.30) pur in assenza di alcuna regolarizzazione e percependo un compenso solo a far data da marzo 2010, per importo inizialmente di € 1.000,00 al mese per 12 mensilità, incrementato dal maggio 2017 ad € 1.500,00 per 14 mensilità, senza mai fruire di permessi e fruendo di ferie per sole 3 settimane all'anno. Chiedeva dunque che la società fosse condannata a corrisponderle le differenze retributive quantificate in € 162.667,96 con accertamento del TFR da accantonare in € 21.037,42; atteso il danno derivante dal mancato versamento della contribuzione (omissione quantificata in € 97.528,00 in relazione ai contributi gravanti sul datore di lavoro e quota a carico del dipendente) chiedeva altresì pronunciarsi sentenza di condanna generica al risarcimento del danno pensionistico causatole ex art. 2116 c.c.. In subordine, laddove non fosse riconosciuta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, chiedeva accertarsi la collaborazione familiare ex art. 230 *bis* c.c. con condanna della convenuta a corrisponderle una somma correlata al valore degli utili maturati nel corso del rapporto di lavoro, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, tenuto conto anche dell'avviamento, da liquidarsi in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato nel corso degli anni.

Così concludeva: “nel merito:

- accertarsi e dichiararsi che la signora _____ lavora con vincolo di subordinazione come impiegata di livello 1 del CCNL Agricoltura Impiegati a far data dal 16.10.2006 a tempo pieno per 40 ore settimanali presso la società convenuta svolgendo le mansioni analiticamente indicate in narrativa;

- per l'effetto condannare _____ di _____ e _____ in persona del legale rappresentante _____ al pagamento in favore della ricorrente delle



somme di cui ai conteggi redatti dal . a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13° e 14° mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie, permessi non goduti, pari a complessivi di € 162.667,96 o a quella diversa somma anche maggiore ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

- accertarsi che il Tfr maturato dalla ricorrente durante il rapporto di lavoro in corso alla data del deposito del presente ricorso è pari ad € 21.037,42 o alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia;

nel merito in via ulteriore:

- previo accertamento del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte della società convenuta per il periodo dal 2006 al 2019 in misura pari ad € 97.528,00 o in quella anche maggiore ritenuta di giustizia, pronunciarsi sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 c.c. nei confronti della .

in via ulteriormente subordinata:

-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertarsi e dichiararsi l'applicabilità dell'art. 230 bis c.c. al rapporto di cui in atti e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta al pagamento della somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in misura corrispondente al valore degli utili maturati nel corso del rapporto di lavoro, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato dalla ricorrente;

in ogni caso:

con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.

Costituendosi in giudizio la società convenuta negava fondatezza alle pretese della ricorrente, sostenendo che la stessa aveva sì frequentato l'ufficio, ma solo da fine 2007 svolto all'interno dell'azienda attività lavorativa comunque non riferimento a mansioni necessitanti



di peculiare competenza, ed in autonomia senza alcun vincolo di subordinazione; negava inoltre che la ricorrente non avesse mai ricevuto alcuna somma, sostenendo che le fossero corrisposte € 500,00 mensili prima dell'incremento ad € 1.000,00 dedotto in ricorso e che la stessa aveva beneficiato del peculio familiare grazie al quale le era stata messa a disposizione una propria autovettura, pagate le spese di mantenimento, ed il canone di locazione quando aveva deciso di allontanarsi dalla residenza familiare, le era stata intestata la vecchia villa di ed aveva ricevuto in data 24.7.2015 importo di € 20.000,00. Sosteneva che il rapporto avrebbe dovuto inquadrarsi nella collaborazione familiare *ex art. 230 bis c.p.c.* in relazione al quale alla ricorrente era stato garantito, come dovuto per legge, il mantenimento e la partecipazione agli utili aziendali.

Così concludeva: "Nel merito

"*Contrariis reiectis*, accertato e dichiarato che _____ è la figlia dei soci di _____, _____ e _____, nei confronti dei quali ha prestato la sua opera di collaborazione nell'attività familiare *ex art. 230 bis c.c.*, rigettarsi le domande svolte nei confronti di tale società e dei relativi soci, essendosi trattato di collaborazione familiare continuativa esente da retribuzione.

Con vittoria di spese".

Nel corso del giudizio, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, e versato da parte resistente alla ricorrente l'importo di € 20.000,00 che veniva accettato come acconto sul maggiore dovuto, venivano acquisite le dichiarazioni dei soci della società convenuta nelle forme dell'interpello, ed all'esito la causa veniva fissata per la discussione - ritenuta superflua l'istruttoria testimoniale richiesta dalle parti - che si svolgeva nelle forme dell'art. 221, co. 4, L. 77/20 a sostituzione dell'udienza originariamente fissata al 29.1.2021. All'esito, il giudicante invitava parte ricorrente a riquantificare le proprie pretese sulla base di specifici criteri indicati, con termine a parte convenuta per contestazioni specifiche. All'udienza del 30.4.2021 a fronte della istanza di CTU formulata da parte resistente il Giudice del Lavoro si



riservava, e la causa perveniva nuovamente in decisione all'udienza odierna, disattesa l'istanza di CTU contabile.

Nelle ultime note dimesse parte ricorrente deduceva e documentava la cessazione del rapporto per dimissioni della ricorrente in data 1.6.2021, e chiedeva di conseguenza condannarsi la società convenuta al pagamento in suo favore anche del TFR maturato; anche aderendo ai criteri indicati dal giudicante all'udienza del 29.1.2021 così riformulava le proprie conclusioni "**nel merito**: accertarsi e dichiararsi che la signora ha lavorato con vincolo di subordinazione a tempo pieno per 40 ore settimanali come impiegata di livello 3° del CCNL Agricoltura Impiegati svolgendo le mansioni analiticamente indicate in atti presso la società di e a far data dal 16.10.2006 sino al 1.6.2021;

per l'effetto condannare di e in persona del legale rappresentante al pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui ai conteggi redatti dal dott. a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13° e 14° mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie, permessi non goduti, pari alla data del 31.1.2019 a complessivi di € 95.800,15 o a quella diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

accertarsi che il Tfr maturato dalla ricorrente alla data del 31.1.2019 è pari ad € 16.165,71 o alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare al pagamento del predetto importo maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;

nel merito in via ulteriore: previo accertamento del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte della società convenuta per il periodo dal 2006 al 2019 in misura pari ad € 70.569,00 o in quella anche maggiore ritenuta di giustizia, pronunciarsi sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 c.c. nei confronti di



in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertarsi e dichiararsi l'applicabilità dell'art. 230 bis c.c. al rapporto di cui in atti e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta al pagamento della somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in misura corrispondente al valore degli utili maturati nel corso del rapporto di lavoro, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato dalla ricorrente;

in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

Osserva il giudice:

- dalla documentazione in atti e dagli esiti dell'interpello, complessivamente valutati, emerge la prova del carattere subordinato del rapporto intercorrente tra la ricorrente e la società convenuta, fin dall'ottobre 2006;
- entrambi i soci hanno ammesso che la ricorrente da quel periodo ha iniziato a prestare attività lavorativa all'interno dell'azienda di famiglia, con orario a tempo pieno e mansioni tipicamente impiegatizie;
- a favore della sussistenza della subordinazione depongono oltre all'esistenza di un orario prefissato e regolare, e svolto con quotidianità dalla ricorrente per periodo di circa 15 anni, il pieno inserimento nell'azienda, l'assenza di propri mezzi di produzione e di rischio di impresa sulla stessa gravante, l'assoggettamento alle direttive ed indicazioni anche di dettaglio da parte della società, manifestatisi attraverso gli ordini del socio - - il tutto, a fronte di compenso che a partire da marzo 2010 è stato caratterizzato da assoluta regolarità;
- per contro, non è emersa una autonomia di valutazione da parte della ricorrente circa l'espletamento o meno dell'attività lavorativa in maniera quotidiana, né un contributo della stessa alle determinazioni aziendali;



- in relazione alle mansioni svolte dalle ricorrente, consistenti in attività amministrative di segreteria di carattere routinario e non implicanti poteri decisionali e di iniziativa, si reputa corretto riportarle alla declaratoria della 3^a categoria del CCNL dei quadri ed impiegati agricoli, riferito agli “impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e quindi senza autonomia di concezione e potere di iniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, amministrativo, commerciale, logistico in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati.”, ed in cui confluisce il profilo dello “impiegato amministrativo”; a tale livello del resto si riferiscono le ultime conclusioni svolte da parte ricorrente;
- quanto all’orario di lavoro, è emersa la prova che nel primo periodo la ricorrente fosse utilizzata a tempo pieno, ed anzi con espletamento di lavoro straordinario nel periodo estivo in coerenza con le maggiori incombenze aziendali, il che compensa la minore utilizzazione della ricorrente a far data dal 2017, dichiarata in sede di interpello dai soci, non potendo peraltro ritenersi verosimile che da detto periodo la ricorrente svolgesse attività lavorativa solo per mezza giornata - come dichiarato dal
 - visto che proprio da quel periodo venne pattuito un sostanzioso incremento del compenso, che da € 1.000,00 al mese per 12 mensilità è passato ad € 1.500 al mese per 14 mensilità; si reputa dunque congruo riconoscere alla ricorrente le eventuali differenze retributive che emergono rispetto ad una prestazione a tempo pieno, senza attività straordinaria, per l’intero periodo di causa, da ottobre 2006 a gennaio 2019 (limite dato dai conteggi posti a base del ricorso dimessi sub doc. 19 ric.);
- spettano dunque alla ricorrente le differenze retributive tra quanto le sarebbe spettato se assunta, come doveva, quale dipendente al 3° livello del CCNL e quanto effettivamente corrisposto, per importo che risulta correttamente quantificato in € 95.800,15 lordi da parte ricorrente nei conteggi dimessi in pct in data 20.4.2021;
- sul punto si rileva che:



- come da orientamento assolutamente conciliato nella giurisprudenza, anche di legittimità, come richiamata da parte ricorrente, oggetto della condanna al pagamento di differenze retributive è un importo calcolato al lordo contributivo (per la quota a carico del lavoratore) e fiscale, ed eventuali acconti versati devono essere scomputati al netto posto che su di essi non risultano versati contributi né imposte, rispetto ai quali l'azienda ove vi abbia provveduto come sostituto di imposta potrà in sede esecutiva fare valere eventuali conguagli; va inoltre precisato che i contributi previdenziali a carico del lavoratore ove non corrisposti tempestivamente non possono essere oggetto di rivalsa da parte dell'azienda anche ove effettivamente versati quale sostituto previdenziale, secondo quanto prevede l'art. 23 L. 218/52 (Cass., 18232/15, il principio è peraltro consolidato);
- l'indennità di cassa non è dovuta non sussistendo i presupposti di cui al CCNL;
- gli scatti di anzianità sono stati calcolati con la modalità individuata da parte resistente, in conformità alle previsioni del CCNL;
- risulta ammesso in sede di interpello che la ricorrente fruiva di 3 settimane di ferie all'anno, contro le 4 previste dal CCNL, e non ha mai fruito dei permessi previsti dal CCNL;
- da quanto teoricamente dovuto non possono essere scomputati importi ulteriori rispetto ai compensi mensilmente corrisposti dedotti in ricorso da marzo 2010 e confermati dall'interpello, se non la somma di € 20.000,00 versata in corso di causa: somme ulteriori versate riguardano eventualmente il mantenimento della ricorrente quale figlia - e non dipendente - e ciò anche con riferimento all'importo di € 20.000,00 corrisposto in data 24.7.2015, che non risulta in alcun modo correlato all'espletamento dell'attività lavorativa secondo quanto dedotto dalla stessa parte resistente che, in memoria, ha affermato che si trattava di



somma corrisposta alla ricorrente per far fronte a suoi specifici bisogni e spese straordinarie;

- va inoltre accertato che, alla data del 31.1.2019, il TFR maturato dalla ricorrente è pari ad € 16.165,71: importo non contestato nella sua quantificazione - ferme le contestazioni sull'an - da parte resistente;
- considerata la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nelle more, ed autorizzato il mutamento della domanda sul punto per effetto dell'evento sopravvenuto, la società convenuta va quindi condannata a corrispondere alla ricorrente complessivi € 91.965,86 lordi, di cui € 16.165,71 a titolo di TFR, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
- è fondata pure la in relazione alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., condivisi gli approdi - consolidati - della giurisprudenza di legittimità sul punto; considerato che la condanna in questione riguarda eventuale danno pensionistico che la ricorrente potrebbe verosimilmente subire per effetto del mancato versamento della contribuzione da parte dell'azienda (quota a carico azienda + quota a carico del lavoratore, sulla quale come già argomentato non spetta la rivalsa se versato tardivamente), non vi è duplicazione rispetto agli importi lordi azionati nelle domande di pagamento di differenze retributive;
- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente, in relazione a periodo da ottobre 2006 fino al 1.1.2019, € 91.965,86 lordi, di cui € 16.165,71 a titolo di TFR, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

Condanna altresì parte resistente a rifondere alla ricorrente il danno subito per effetto del mancato pagamento dei contributi previdenziali per l'intero periodo di lavoro.



Sentenza n.

pubbl. il 25/06/2021

RG n.

Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti, considerati i minori importi accertati come dovuti rispetto a quelli azionati in ricorso, e condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le residue spese di lite, per € 6.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 379,50.

Venezia, 25/06/2021.

Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo

